

In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in
persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ai sensi
dell'art.429 c.p.c.

nella causa n.714/2013 RG promossa da:

[redacted], nato [redacted] residente in [redacted] via
[redacted] dice fiscale [redacted] elettivamente domiciliato in Reggio Emilia
alla [redacted] dello studio e presso la persona dell' [redacted] lo rappresenta e
difende, per procura a margine del ricorso.

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del
Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia [redacted]
[redacted] presentato e difeso da [redacted] di procura
generale alle liti del notaio Franco Lupo in Roma del 3.1.1994 repertorio n.23527

in punto a: riconoscimento assegno invalidità/pensione inabilità

fatto e diritto

Il ricorrente adisce il giudice per accertare il proprio diritto all'assegno di invalidità civile per il
periodo 01/01/2006- 30/04/2008, ed il conseguente diritto, peggiorate le proprie condizioni di



salute, alla pensione di inabilità civile dal 01/05/2008 al 01/11/2010; entrambi gli emolumenti maggiorati degli interessi legali.

Esponde di essere regolarmente residente in Italia dal giugno 2003, e di avere presentato domanda di invalidità civile il 14/12/2005, con riconoscimento dello stato di invalidità nel 2006, e della totale e permanente inabilità lavorativa in misura pari al 100% nel 2008.

Pur dunque in presenza delle condizioni sanitarie, e degli altri requisiti di legge, le prestazioni (assegno prima, pensione poi) non gli venivano riconosciute (e liquidate) per la carenza del requisito amministrativo della carta di soggiorno introdotto, limitatamente ai cittadini stranieri, con la c.d. legge finanziaria 2001 (art. 80, comma 19, legge 23/12/2000 n. 388).

In data 27/07/2010, il ricorrente produceva, presso l'Ufficio Invalidi Civili del Comune di Reggio Emilia, dichiarazione sostitutiva di certificazione chiedendo la corresponsione delle prestazioni almeno dal 01/01/2007 (richiamando espressamente la sentenza della Corte Costituzionale, 28/05/2010 n. 187).

In data 10/09/2010, l'Istituto comunicava la reiezione della domanda per il seguente motivo: *"mancanza della carta di soggiorno (tutte le fasce)"* (sub 5). Il ricorrente in data 18/10/2010, presentava ricorso amministrativo al competente Comitato Provinciale (sub 6), che questo organismo accoglieva, a maggioranza, ma la decisione era sospesa, ex art. 46, comma 9, della legge 09/03/1989 n. 88, dal Direttore della sede provinciale (sub 7) che trasmetteva il ricorso al Comitato Amministratore della Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle Gestioni Previdenziali.

Con successiva comunicazione del 23/09/2011, l'Istituto provvedeva, in accoglimento della domanda del 14/12/2005, alla liquidazione della prestazione quale invalido totale (pensione di inabilità civile) con decorrenza dal 01/11/2010 (sub 8).

Tanto premesso, il ricorrente ritiene illegittimo il diniego delle prestazioni per il periodo ante 1/11/2010.

Si costituisce l'Inps contestando gli assunti avversari; svolgendo eccezione di decadenza ex art.42 comma 3 DL 269/2003 e domanda riconvenzionale tesa a ripetere i ratei di pensione di inabilità relativi al periodo dal 1/11/2009 al 30/10/2010, per il venir meno della residenza in Italia da parte del ricorrente, che risulta cancellato dall'anagrafe del Comune di Cavriago per irreperibilità.

Veniva svolta attività istruttoria mediante l'escussione di due testi, ed all'udienza del 22 ottobre



2014 la controversia veniva decisa dando lettura in aula della presente sentenza.

La domanda attrice è fondata e come tale va accolta.

Pregiudizialmente va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto invocando l' art.42 comma 3 DL 269/2003.

Si osserva come L'art.42, comma, 3, del D.L. n.269/03 convertito nella legge n.326 del 24.11.2003, come modificato dall'art.23 del D.L. n.355 del 2003 convertito in legge n.47/2004. ha previsto che nelle controversie di natura assistenziale "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria, entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa".

Pare a chi scrive che la norma in oggetto attribuisca giuridica rilevanza, ai fini del decorso del termine decadenziale, alla comunicazione all'interessato dell'esito della visita medica (cui deve provvedere la commissione medica presso la ASL ai sensi dell'art.1 del dpr. N.698/1994).

In particolare –posto che essa norma non abroga esplicitamente i termini decadenziali –già più brevi rispetto a quelli ordinari previsti dal codice civile- previsti in via generale per ottenere le prestazioni INPS (ed in particolare l'art. art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639) che la stessa possa essere interpretata solo nel senso di avere eliminato l'impugnazione dei verbali di accertamento dell'invalidità civile, e ciò con la definitiva abolizione del ricorso amministrativo alla Commissione Superiore.

In sostanza, a parere della scrivente, l'art. 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha eliminato la possibilità di ricorrere in via amministrativa avverso i provvedimenti in materia di invalidità civile, ove per ricorso in via amministrativa si intende il ricorso alla Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in Roma (C.M.S.I.C.), riservando all'invalido privo dei requisiti sanitari la sola tutela del ricorso giurisdizionale, esperibile nel termine decadenziale di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale di accertamento dell'invalidità.



Una siffatta interpretazione pare conforme allo spirito complessivo della norma in oggetto, nella quale è prevista la rimodulazione della Commissione Medica Superiore con il potenziamento delle Commissioni Mediche di verifica, ai fini del potenziamento di quest'ultima, con finalità di controllo della permanenza delle condizioni di invalidità già accertate.

Pertanto, in caso di reiezione della domanda amministrativa per ragioni diverse dal difetto del requisito sanitario, valgono gli ordinari termini decadenziali previsti dalla normativa generale di cui s'è detto, nonché la possibilità (come è stato fatto nel caso in esame) di adire con ricorso amministrativo al competente superiore Comitato Provinciale; che infatti ha accolto il ricorso riconoscendo (sia pure con decorrenza successiva, ma per ragioni puramente amministrative, non sanitarie) la prestazione.

Nel merito della vicenda si osserva che sul punto carta di soggiorno/permesso di soggiorno è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n.2 del 14/10/2013 la quale, in linea con tutti gli altri precedenti conformi (cfr. Corte Cost. sentenza n. 329/2011), ha dichiarato l'incostituzionalità della norma introdotta dalla cd. Finanziaria 2001 (art.80 comma 19), che prevedeva che l'erogazione dell' *“assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno”*.

Sul punto è intervenuta anche la corte di Cassazione (sentenza 5/7/2011 n.14733: *“Il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l' indennità di accompagnamento, la pensione d'inabilità e l'assegno d'invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n.11 del 2009 e n. 187 del 2010, l'ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno, in quanto, se è consentito al legislatore nazionale subordinare l'erogazione di prestazioni assistenziali alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata, quando tali requisiti non siano in discussione, sono costituzionalmente illegittime, perchè ingiustificatamente discriminatorie, le norme che impongono nei soli confronti dei cittadini extraeuropei particolari limitazioni al godimento di diritti fondamentali della persona, riconosciuti ai cittadini italiani.)*, ed a esso orientamento si sono uniformate, nel tempo, pressoché tutte le corti di merito.



La stessa INPS, con il proprio messaggio n. 13983 del 04/09/2013, ha preso atto, pubblicamente, del diritto dei cittadini stranieri extracomunitari alle prestazioni assistenziali, in presenza del solo, ulteriore, requisito del possesso di titolo di legale permanenza nel territorio (permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ex art. 41, decreto legislativo 25/07/1998 n. 286), dando disposizione alle sedi di accogliere le eventuali domande di riesame “nei limiti della prescrizione decennale, e in assenza di giudicato”.

Tanto basta per ritenere accoglibile in astratto la prestazione richiesta, ed in particolare i ratei arretrati spettanti al ricorrente sin dal 2006, data in cui, presente il requisito sanitario (non contestato neppure in questa sede da INPS) si vide rifiutata la prestazione (assegno prima, pensione poi) solo con la motivazione della non titolarità del permesso di soggiorno.

In fatto, poi, è vero che il ricorrente è stato cancellato dal Comune di Cavriago e posto tra gli irreperibili; ma è vero anche che lo stesso non solo non si è mai allontanato dal territorio Italiano, ma nemmeno dalla Provincia di Reggio Emilia dal 2006 in avanti, come testimonia sia il suo medico di base [redacted] che lo ha in cura dal 2010 ed attesta di averlo visto, da quel periodo in poi, con continuità), sia, soprattutto, il [redacted] del Centro Igiene Mentale di Reggio Emilia, dal quale il ricorrente è seguito continuativamente a causa della patologia invalidante di cui è causa. Quest'ultimo afferma non solo di avere avuto in cura il ricorrente per circa due anni, ma che quest'ultimo per lunghi periodi soggiornava in San Polo presso la sorella, sicchè era preso in carico dal CIM del distretto di competenza.

Tanto basta –anche alla luce del fatto che al ricorrente è stato rinnovato nel 2011 il permesso di soggiorno dalla locale Questura, evidentemente sulla scorta di accertamenti relativi alla sua permanenza in Italia–per ritenere che sia attualmente che in precedenza non sia mai venuta meno la permanenza dell'assicurato in Italia.

Le spese di giudizio sono poste a carico dell'INPS, a fronte della soccombenza su ormai annosa questione cui gli stessi organismi interni hanno disposto di uniformarsi.

PQM

- I. Accoglie il ricorso e pertanto accerta e dichiara che parte ricorrente ha diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile per uil periodo dal 01/01/2006 al 30/04/2008, e pertanto condanna l'INPS a corrispondergli i ratei arretrati di esso emolumento , maggiorati di interessi legali;



- II. **accerta e dichiara che parte ricorrente ha diritto alla corresponsione della pensione di inabilità civile per il periodo dal 01/05/2008 al 01/11/2010, e pertanto condanna l'INPS a corrispondergli i ratei arretrati di esso emolumento , maggiorati di interessi legali;**
- III. **condanna l'INPS alla rifusione al ricorrente delle spese del presente giudizio, che quantifica in complessivi € 1.500,00 oltre ad IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.**

Reggio Emilia, 22 ottobre 2014

Il GL

Dott.Elena Vezzosi

